



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Programmazione
Economica e il Turismo

Unità Operativa Dirigenziale
Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi


COMUNE DI BUCCINO		
Ricevuto	7783	
Espresso		
Cat. 2	Classe	Fasc.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0690615 17/10/2014 09,55

Mitt. : SIO111 UOD Operatori turistici e sost...

Dest. : A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA; AL COMANDO REG...
AL COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO; AL COMANDO REGIO...
Classifica : 13.1. Fascicolo : 11 del 2014



A tutti i Comuni della Campania
Trasmessa via PEC

Al Comando Regionale dell'Arma dei
Carabinieri
PEC: tna38781@pec.carabinieri.it

Al Comando Regionale della Guardia di
Finanza
PEC: na021000p@pec.gdf.it

Al Comando Regionale del Corpo Forestale
dello Stato
Fax : 081 5530751

Alle Questure della Campania
Trasmessa via PEC

Alle Provincie della Campania
Trasmessa via PEC

Agli Enti Provinciali per il Turismo della
Campania
Trasmessa via PEC

Alle Aziende di Cura e Soggiorno per il
Turismo della Campania
Trasmessa via PEC

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di contrasto all'abusivismo delle attività professionali turistiche e per un corretto esercizio delle stesse nei confronti dell'utenza.

Si comunica che il Consiglio Regionale della Campania con la promulgazione della LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 7 AGOSTO 2014 "INTERVENTI DI RILANCIO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA REGIONALE NONCHÉ DI CARATTERE ORDINAMENTALE E ORGANIZZATIVO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2014)" al comma 49. ha stabilito, tra le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), di sostituire interamente l'art. 13 - Revoca o sospensione della licenza - con le seguenti nuove disposizioni:

"Art. 13 (Sanzioni amministrative)

Centro Direzionale, Isola C5 - 80143 Napoli - Tel. 081/7968768 - Fax 081/7968528
e mail: dg.01@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Programmazione
Economica e il Turismo

Unità Operativa Dirigenziale
Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi

1. L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
3. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
5. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all'articolo 12."

Tanto premesso, considerato che l'articolo 12 della L.R. 11/1986 individua i Comuni quali attuatori delle attività di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche, considerato, altresì, che la Legge Regionale n. 13 del 10.01.1983 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati" all'art.2 - Competenza all'accertamento ed alla contestazione della violazione - al punto b) del comma 1 assegna agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria l'accertamento, la contestazione e la notifica di sanzioni amministrative pecuniarie, si invitano i Comandi e gli Enti in indirizzo a voler garantire l'applicazione del predetto nuovo dettato legislativo della L.R. 11/1986 secondo le modalità previste dalla citata L.R. 13/1983.

Gli organi di polizia che intercettano attività e comportamenti corrispondenti alle disposizioni del nuovo art. 13 della L.R. 11/1986 provvedono ad irrogare le previste sanzioni determinando il valore pecuniario delle stesse e disponendo nel verbale che le somme siano versate alla Regione Campania, alternativamente:

- sul conto corrente bancario intestato a Regione Campania presso Banco di Napoli via Forno Vecchio, 36 - 80134 - Napoli IBAN IT40 1010 1003 5930 0004 0000 005, indicando nella causale il codice identificativo **UOD 510111**;
- sul conto corrente postale intestato a Regione Campania n. 21965181 indicando nella causale il codice tariffa **1312**.

Agli Enti Provinciali ed alle Aziende per il Turismo si raccomanda di dare massima divulgazione delle predette disposizioni presso le associazioni professionali e di categoria.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Rocco Perna

Centro Direzionale, Isola C5 - 80143 Napoli - Tel. 081/7968768 - Fax 081/7968528
e mail: dg.01@pec.regione.campania.it